

STATUTO
LA TORRE DI PALAZZOLO
Associazione di Promozione Sociale

Art.1 - Denominazione, sede, durata e simbolo

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della normativa in materia e ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale "La Torre di Palazzolo" con sede in Palazzolo di Sona (Vr), Via Cecco Angiolieri n.1.

La sua durata è illimitata.

Il simbolo dell'Associazione "La Torre di Palazzolo" è di forma circolare; nella parte centrale del cerchio è rappresentata la torre scaligera, che si staglia su di un fondo celeste. Nella parte superiore del cerchio compare in verde la scritta LA TORRE disposta in forma arcuata. Nella parte inferiore, su sfondo verde, si trova riportata in colore bianco, la parola PALAZZOLO. Il predetto simbolo identifica l'Associazione ed è il sigillo di ogni suo atto ufficiale.

Art.2 - Scopo

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, libertà, solidarietà, tolleranza, pluralismo, uguaglianza e giustizia sociale.

Scopo dell'associazione è in particolare:

- a) Raccogliere, coagulare, coordinare e farsi interprete di tutte le espressioni, aspirazioni ed esigenze civiche e sociali del paese, sotto qualsiasi forma si presentino purché in linea con i suoi principi;
- b) Accogliere e coordinare le associazioni e le organizzazioni che vorranno a lei aderire, seguitando a mantenere la loro identità, per sviluppare ed insieme promuovere i principi ispiratori. L'Associazione stessa potrà a sua volta aderire, con le stesse condizioni di cui sopra, ad associazioni o movimenti che comunque già concepiscano o accettino di accogliere il suo pensiero.
- c) Conoscere, riscoprire, tutelare, promuovere, valorizzare, diffondere il patrimonio culturale, storico, artistico, paesaggistico e naturalistico del Comune di Sona e delle Colline Moreniche del Garda.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) Organizzare visite guidate, escursioni, viaggi;
- b) Promuovere ricerche, pubblicazioni, conferenze, mostre, rappresentazioni musicali e teatrali, percorsi pedonali e ciclabili;
- c) Interessarsi dei problemi di Palazzolo, degli altri paesi e del territorio del comune di Sona, facendosene interprete verso le amministrazioni pubbliche;
- d) Valorizzare le realtà economiche locali con iniziative per favorire il turismo;

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti, che sono ispirati ai principi di democrazie e uguaglianza dei diritti degli associati.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, dietro presentazione di richiesta scritta.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio direttivo,
- 3) il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- 1) il Collegio dei revisori dei conti;
- 2) il Collegio dei probiviri;
- 3) le Commissioni.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'Assemblea

8.1. L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.6 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in orario successivo alla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
- d) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri;
- f) approvazione del programma annuale dell'associazione.

8.9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto, ad eccezione dell'elezione del Consiglio direttivo, per il quale ad ogni socio è riconosciuta la possibilità di esprimere un numero di preferenze variabile stabilito di volta in volta dal Consiglio direttivo in carica. Ogni socio può essere portatore di due sole deleghe.

8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.13 Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 1/2 dei soci più 1, con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti e delegati;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea composto da nove membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) nomina al suo interno le figure del Presidente, Vice Presidente e Segretario;
- c) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- d) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- e) ammette i nuovi soci;
- f) esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e sono aperte anche alla partecipazione di tutti i soci.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 – Collegio dei Revisori dei Conti

13.1. "Il Collegio dei Revisori dei Conti" viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

13.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

ART. 14 Collegio dei probiviri

14.1. "Il Collegio dei Probiviri" è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso;*
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;*
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti;*
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.*

Art.15 – Commissioni

15.1 Possono essere istituite delle Commissioni quale organo propositivo e consultivo dell'Associazione "La Torre di Palazzolo". Il numero ed il settore di competenza viene stabilito dall'Assemblea.

15.2 In via straordinaria è consentito al Consiglio direttivo di costituire nuove Commissioni o di ridurne il numero: tale operato dovrà essere ratificato nel corso della successiva Assemblea.

15.3 Le Commissioni raccolgono e coordinano le istanze dei cittadini esprimendo pareri e consigli sulle iniziative da intraprendere. Ognuna di esse studia, redige e presenta rapporti attinenti al proprio settore con il compito di analizzare i problemi ed individuare e proporre al Consiglio Direttivo le soluzioni conseguenti.

15.4 Esse sono coordinate da un Referente e da un Vice-Referente che vengono nominati dall'Assemblea dei soci ciò anche in caso di dimissioni degli stessi. Le modalità di elezione dei soci a tali cariche sono liberamente stabilite dall'Assemblea di volta in volta.

15.5 Il numero dei componenti di ogni Commissione è libero: le Commissioni sono composte da soci che spontaneamente danno la loro adesione.

15.6 Ogni Commissione è convocata dal proprio Referente ogni qualvolta si renda necessario. Della convocazione occorre dare avviso a ciascun membro con ogni mezzo, compreso l'avviso telefonico, almeno un giorno prima della data stabilita.

15.7 Ogni Commissione può avvalersi di consulenti esterni purché tale consulenza venga prestata a titolo gratuito.

Art.16 - I mezzi finanziari

16.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

16.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.17 - Rendiconto economico finanziario

17.1. L'esercizio sociale va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno.

17.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

17.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

17.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.18 - Scioglimento

18.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati convocati in assemblea straordinaria.

18.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

18.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili e non potrà essere in alcun modo suddiviso tra gli associati.

ART. 19 Controversie (Procedimenti speciali)

19.1 Il Presidente promuove, dinanzi al Consiglio direttivo, procedimenti disciplinari a carico di uno o più soci ritenuti responsabili di atti o comportamenti contrari e lesivi degli ideali e delle finalità dell'associazione "La Torre di Palazzolo".

19.2 I provvedimenti eventualmente presi vanno dalla sospensione temporanea del socio per un periodo da 6 mesi ad un anno, alla espulsione definitiva dall'Associazione, con conseguente cessazione da tutte le cariche, senza la restituzione delle quote o dei contributi versati.

19.3 Il Consiglio direttivo, valutata la fondatezza della richiesta del procedimento, delibera di irrogare la sanzione votando a maggioranza. Il provvedimento viene notificato al socio interessato con avviso scritto.

19.4 Qualora il provvedimento disciplinare riguardasse i Consiglieri del direttivo, gli interessati sono dimessi d'ufficio dalla loro carica; per la loro sostituzione si utilizza la graduatoria dei soci risultati non eletti all'ultima Assemblea, assegnando la carica di consigliere secondo l'ordine stabilito sulla base delle preferenze ricevute da ciascun socio; fino al momento della sostituzione e solo in caso di necessità il Presidente ha diritto di esprimere due voti, sostituendosi al consigliere mancante; i consiglieri assegnati con la procedura prevista da questo articolo restano in carica per il periodo rimanente del mandato triennale che era dei consiglieri da loro sostituiti.

19.5 I membri del Consiglio direttivo non possono prendere parte alla riunione del Consiglio medesimo che delibera sulle loro responsabilità.

19.6 I procedimenti disciplinari a carico del Presidente sono promossi dinanzi al Consiglio direttivo a mezzo di istanza sottoscritta dalla metà più uno dei soci iscritti o dalla metà più uno dei membri del Consiglio direttivo stesso; si procede anche in questo caso a norma del comma precedente.

19.7 In caso di irrogazione del provvedimento disciplinare a carico del Presidente questi è dimesso d'ufficio dalla sua carica e il suo posto verrà automaticamente coperto dal Vice Presidente in carica; per il reintegro del consigliere mancante si procederà come specificato al comma 19.4, e il nuovo Consiglio direttivo nominerà successivamente al suo interno la nuova figura di Vice Presidente.

19.8 L'assemblea dei soci, validamente convocata e costituita nelle forme previste, può sfiduciare, con atto esclusivamente congiunto, il Presidente e l'intero Consiglio direttivo, con voto a maggioranza. In caso di sfiducia, il Presidente e l'intero Consiglio direttivo devono rimettere all'Assemblea i rispettivi mandati.

19.9 Entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta sfiducia è convocata di diritto una nuova Assemblea per procedere alla elezione dei nuovi organi secondo la procedura prevista dal presente Statuto.

19.10 Quanto non indicato nel presente statuto può essere completato con appositi regolamenti approvati a maggioranza dall'Assemblea.

ART. 20 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

NOTE:

- 1) La maggioranza per la delibera dello scioglimento dell'associazione, di cui all'art. 8 punto 13 b), prevista dal terzo comma dell'art. 21 Codice civile è da considerarsi di carattere inderogabile.
- 2) Il collegio dei revisori o collegio sindacale e il collegio dei probiviri di cui agli artt. 13, 14 e 18, non sono obbligatori in base alla disciplina normativa in materia di persone giuridiche e sono, pertanto, da intendersi facoltativi. E' pertanto consentito nominare anche un solo "revisore dei conti" o non prevedere affatto l'esistenza di tale organo.